



/2017



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**IL MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e
della RICERCA**

(di seguito denominato "MIUR")

E

**l'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

(di seguito denominata "ANMIL")

**"Per la collaborazione per la diffusione della cultura della sicurezza nelle
scuole"**

VISTI

- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e in particolare l'articolo 1, comma 39, relativo ad attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado;
- la citata legge n. 107 del 2015 e, in particolare, l'articolo 1, comma 159, con cui è stata istituita la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59 del 1997 che, tra l'altro, finalizza l'autonomia organizzativa alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753 (di seguito, d.m. n. 753 del 2014), che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4 del citato decreto, che individua le funzioni e le competenze attribuite agli uffici dirigenziali non generali della Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;

PREMESSO CHE

il MIUR:

- svolge specifiche funzioni negli ambiti della programmazione dell'edilizia scolastica;
- attraverso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, è impegnato nella diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole;
- promuove iniziative volte a sostenere le competenze delle studentesse e degli studenti sui temi della sicurezza nonché la formazione del personale scolastico;
- promuove azioni tese alla formazione e all'informazione mirate a potenziare le capacità delle giovani e dei giovani di conoscere l'ambiente in cui vivono, con particolare attenzione ai temi della prevenzione e della sicurezza;
- sostiene la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado;

ANMIL:

- è una Associazione con sede operativa a Roma, in Via Adolfo Ravà, n.124, rappresentata dal presidente nazionale e legale rappresentante Franco Bettoni, e promuove, tra le altre cose, anche la cultura della salute e della sicurezza nelle scuole;
- intende avviare una collaborazione per la diffusione della tutela della salute, della sicurezza nelle scuole e della prevenzione dei rischi, anche attraverso il coinvolgimento di propri esperti;
- intende contribuire a creare un collegamento stabile tra la scuola e il mondo del lavoro, al fine non solo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all'acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze del mercato del lavoro;
- dispone di una rete di strutture territoriali con capacità di gestire rapporti con i disabili del lavoro, e non solo, in stretta relazione con gli enti pubblici e privati del territorio;
- ha messo a punto un modello didattico innovativo sia per le scuole primarie sia per le scuole secondarie di secondo grado per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole che si integra nei vari programmi curriculari ed è basato sul valore della testimonianza degli infortunati;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità)

1. Con il presente Protocollo d'intesa, in coerenza con l'impegno del Governo sui temi della sicurezza nelle scuole, il MIUR e l'ANMIL si impegnano a una collaborazione per la promozione di iniziative e attività volte alla diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nelle scuole.

Art. 2
(Impegni delle Parti)

1. Allo scopo di conseguire le finalità del presente Protocollo d'intesa, MIUR e ANMIL (di seguito, insieme, le "Parti") concordano quanto segue:

- Impegni del MIUR:

- a) concorrere al raggiungimento delle finalità perseguite con il presente Protocollo d'intesa e, in particolare, promuovere azioni, anche congiunte, per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole attribuendo valore didattico/formativo anche alle testimonianze di infortuni personali dei lavoratori;
- b) favorire la diffusione di iniziative formative e informative definite dall'ANMIL in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi, senza oneri per il MIUR e per le scuole;
- c) coinvolgere l'ANMIL in eventuali azioni e iniziative da attuare e realizzare in occasione della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, promuovendo anche la partecipazione di altri attori pubblici o privati impegnati sui temi della sicurezza;
- d) mettere a disposizione una pagina *web* del proprio sito istituzionale dedicata alla Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, dove saranno riportati tutti gli eventi e le iniziative delle scuole;
- e) dare ampia diffusione al presente Protocollo.

- Impegni di ANMIL:

- a) organizzare incontri, seminari e iniziative con studentesse e studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che abbiano ad oggetto le materie del presente Protocollo;
- b) definire iniziative formative e informative finalizzate alla diffusione del tema della sicurezza e della prevenzione del rischio nelle scuole per le scuole in raccordo con la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale;
- c) contribuire alle iniziative legate alla Giornata della sicurezza nelle scuole;
- d) dare ampia diffusione, attraverso i propri canali di comunicazione, alle iniziative di promozione della sicurezza presso le istituzioni scolastiche.

Art. 3
(Condizioni generali)

1. Alla scadenza del presente Protocollo d'intesa e/o in caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque, più utilizzare in abbinamento con il proprio la denominazione o il logo dell'altra Parte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto.
2. Il Protocollo non costituisce pre requisito o condizione abilitante per la procedura di accreditamento prevista dalla Direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 170 del 2016.
3. Non sono previsti oneri finanziari a carico del MIUR per l'attuazione del presente Protocollo d'intesa.
4. Non sono previsti oneri finanziari a carico delle istituzioni scolastiche coinvolte nelle iniziative derivanti dagli impegni definiti tra le Parti di cui all'art. 2.
5. Ciascuna delle Parti concorda di sostenere i propri impegni reciproci di cui all'art. 2 per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.

Art. 4
(Comunicazione e visibilità del Protocollo)

1. Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.
3. Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività.

Art. 5
(Attuazione e gestione)

1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Accordo e per consentire la pianificazione strategica degli interventi in materia di educazione alla sicurezza, possono essere sottoscritti uno o più accordi operativi e può essere costituito, con decreto del Direttore della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, un Comitato attuativo paritetico composto da due rappresentanti per ciascuna delle parti.
2. Per la partecipazione al Comitato non sono previsti compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate.

Art. 6
(Durata e Recesso)


1. Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno trenta giorni.
3. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

Art. 7
(Trattamento dei dati)

1. Le Parti convengono che nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, non si prevedono trattamenti di dati personali. Qualora si preveda trattamento di dati personali per le attività di volta in volta concordate ai sensi degli articoli 2 e 5, le Parti agiranno in osservanza dei principi di legge previsti in materia.

Roma, 10 ottobre 2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Valeria Fedeli


IL PRESIDENTE DELL'ANMIL

Franco Belloni
